

Novara, li 30 novembre 2020

A mezzo posta elettronica

Spett.le

Fondazione OIC

staffoic@fondazioneoic.it

Osservazioni alla bozza di documento interpretativo 7

Con la presente si forniscono osservazioni alla bozza di documento interpretativo 7 (Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”) in pubblica consultazione.

* * *

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali

Diversamente dalle precedenti edizioni delle leggi di rivalutazione, il D.L. n. 104/2020 (conv. con L. 13 ottobre 2020, n. 126) ha stabilito che il riconoscimento ai fini fiscali ha effetto «dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita».

La decorrenza è la medesima prevista per gli ammortamenti civilistici (come chiarito nel paragrafo 15 della bozza di documento in consultazione): si ritiene pertanto che, in caso di riconoscimento della rivalutazione ai fini fiscali, non vi siano differenze temporanee che possano dare luogo a fiscalità differita.

Di conseguenza il paragrafo 19 della bozza di documento in consultazione dovrebbe essere eliminato.

* * *

Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, L. n. 342/2000 (richiamato dalla norma in commento) «il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione».

In caso di rivalutazione non riconosciuta fiscalmente, il par. 21 della bozza di documento in consultazione precisa che «la società iscrive pertanto le imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto».

Potrebbe essere utile chiarire che, negli esercizi successivi, la società deve provvedere a ricostituire la riserva di rivalutazione. L'assemblea che approva i bilanci contenenti le imposte differite attive riversate a conto economico, in sede di destinazione del risultato di esercizio, deve stabilire che la parte di utile corrispondente all'imposta differita sia accantonata a riserva di rivalutazione.

Così facendo, al termine del periodo di ammortamento dei beni rivalutati, quando la società avrà esaurito il fondo imposte differite, la riserva di rivalutazione sarà stata integralmente ricostituita, in applicazione della disciplina inderogabile di legge.

Se la società non provvedesse starebbe di fatto trasformando parte della riserva di rivalutazione indisponibile in riserva di utili.

Il paragrafo 21 pertanto potrebbe illustrare il comportamento da tenere: i redattori del progetto di bilancio saranno infatti tenuti a proporre all'assemblea come destinare il risultato di esercizio. Potrebbe essere utile inserire un esempio al termine del documento.

In tal caso si dovrebbe inoltre precisare la condotta nel caso in cui il bilancio di esercizio non esponga utili almeno pari alle imposte differite attive. A parere di chi scrive la società dovrebbe destinare eventuali altre riserve disponibili o, in difetto, provvedere con i primi utili realizzati.

Con i migliori saluti.

Recognita S.r.l.

Roberto Drisaldi

Amministratore Delegato